



Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo

A.C. 2670

Dossier n° 286 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
22 giugno 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2670
Titolo:	Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	20
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge di iniziativa governativa [A.C.2670](#), collegato alla manovra di finanza pubblica, reca **misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo**. Esso è stato presentato alla Camera il 17 ottobre 2025 ed è stato assegnato in sede referente alla XIII Commissione Agricoltura il 2 dicembre 2025, la quale ne ha iniziato l'esame lo scorso 11 dicembre.

Il provvedimento, come risultante dalle modifiche apportate in sede referente, è suddiviso in **II Titoli** e si compone di **28 articoli**.

L'articolo 1, come modificato in sede referente, incrementa il Fondo per la sovranità alimentari di 30 milioni di euro per il 2026 e 40 milioni di euro per il 2027. Stanza, inoltre, ulteriori risorse a sostegno di alcuni **investimenti strutturali** nel comparto agricolo pari a **100 milioni di euro per il 2027, 150 milioni di euro per il 2028 e 50 milioni di euro per il 2029.**

L'articolo 2, commi 1 e 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede, per l'anno 2027 la concessione di un contributo sotto forma di credito di imposta, nel limite massimo di 10 milioni di euro, volta a rafforzare l'integrazione tra le imprese agricole che producono frumento e le industrie che operano nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli che hanno concluso nuovi contratti di filiera, efficaci a decorrere dal 2027. I commi 3-7 recano la disciplina del suddetto credito d'imposta; esso è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° febbraio 2027 al 15 novembre 2027 relativi all'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni, nonché alla connessa attività di ricerca, ed è determinato sul valore complessivo dell'investimento agevolato in misura pari al: (i) 20 per cento, per contratti di durata triennale; (ii) 30 per cento, per contratti fino a 4 anni; (iii) 40 per cento, per contratti fino a 5 anni. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, nel corso dell'anno 2027, tramite modello F24, senza che trovi applicazione il limite generale di compensazione dei crediti di imposta e dei contributi (pari a 2 milioni di euro per anno solare), né il limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (pari a 250.000 euro).

L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, a sostegno degli investimenti per la produzione di carne bovina sul territorio nazionale, anche al fine di aumentare il numero degli allevamenti per la linea vacca-vitello. Al comma 1 sono individuate le finalità della disposizione in esame che consistono nell'aumentare la produzione di carne bovina sul territorio nazionale; nel sostenere l'aggregazione e l'organizzazione degli allevamenti zootecnici e della filiera di produzione della carne bovina; nel valorizzare i contratti di filiera del comparto zootecnico, con particolare riferimento alla linea vacca-vitello. Sono poi indicati gli investimenti che possono beneficiare del suddetto contributo. L'attività di controllo della spesa e di monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure previste da tale disposizione è attribuito ad AGEA.

L'articolo 4 modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di **50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 20289 a favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile**, destinando il 65 per cento delle risorse alla concessione di mutui a tasso agevolato e il 35 per cento alla concessione di contributi a fondo perduto. Le suddette risorse sono destinate alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, destinando il 65 per cento per la concessione di mutui a tasso agevolato e il 35 per cento per la concessione di contributi a fondo perduto.

L'articolo 5, modificato durante l'esame in sede referente, stanZIA **50 milioni di euro per il 2027, 200 milioni di euro per il 2028 e 50 milioni di euro per il 2029** vincolati all'**attuazione del Piano olivicolo nazionale (PON) 2026-2030**. In relazione a quest'ultimo, attribuisce ad AGEA l'attività di controllo della spesa e di monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure destinando a tal fine un contributo pari a **5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e 10 milioni per l'anno 2028**. **Vieta**, infine, salvo reimpianto nel medesimo sito o in uno limitrofo, **l'espianto o l'eradicazione** di piante di olivo destinate alla produzione di oli protetti da marchi di qualità, qualora siano **finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**.

L'articolo 5-bis, introdotto in sede referente, disciplina poteri, funzioni e modalità di nomina del **Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della Xylella fastidiosa**, al fine di contrastare la diffusione e completare il processo di eradicazione delle fitopatologie causate da tale batterio. Il mandato del Commissario cessa 31 dicembre 2028. Inoltre, l'articolo stanZIA risorse per l'esercizio delle funzioni attribuite al Commissario e per il funzionamento della relativa struttura di supporto.

L'articolo 6, modificato in sede referente, reca **misure a sostegno** delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura colpite da **epizootie e fitopatie**, consistenti nella **possibilità di avvalersi della sospensione, per 12 mesi, del pagamento della quota capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti in scadenza nel 2026**, concessi da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati. A tal fine, le imprese presentano apposita **autocertificazione** nella quale si attesta la sussistenza di una delle seguenti condizioni rispetto all'anno precedente: (i) riduzione del volume di affari almeno pari al 20 per cento, (ii) riduzione della produzione almeno pari al 30 per cento e (iii) riduzione delle quantità conferite o della produzione primaria almeno pari al 20 per cento, per le cooperative agricole. Possono accedere al beneficio solo le **imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate**, alla data di entrata in vigore della presente legge, come **esposizioni creditizie deteriorate** secondo la disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

L'articolo 7, modificato durante l'esame in sede referente, prevede che il Fondo di parte capitale per il rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza istituito per il **contrasto della peste suina africana** possa essere utilizzato per finanziare misure di biosicurezza e sorveglianza previste dalle ordinanze del relativo Commissario straordinario a favore anche di soggetti diversi dagli allevatori. Destina inoltre allo stesso Commissario **1 milione di euro per il 2026** per la messa in opera di **recinzioni o altre strutture temporanee**. Infine, al fine di sostenere il **settore suinicolo** colpito dalla diffusione della **peste suina africana** stanZIA **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028** a favore delle aziende addette alla macellazione per garantire il congelamento e lo stoccaggio di suini provenienti da zone di restrizione.

L'articolo 8 prevede che i **terreni** per i quali l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) non concluda positivamente la procedura di dismissione possano essere concessi dallo stesso Istituto, a seguito di procedura competitiva a evidenza pubblica, in **comodato gratuito** per almeno dieci anni a **soggetti dai 18 ai 41 anni**. Alla scadenza del contratto di comodato il comodatario potrà esercitare l'opzione di acquisto del terreno per metà del suo valore. A tal fine la disposizione in esame interviene sulla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale" inserendo, dopo l'articolo 16, un **nuovo articolo 16-bis** denominato "Accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA".

L'articolo 9, modificato in sede referente, reca disposizioni in materia di **recupero produttivo e valorizzazione di terreni abbandonati e silenti** anche attraverso l'istituzione della "**Banca comunale delle terre**". La stessa disposizione definisce «**terreno abbandonato**» il terreno agricolo sul quale non sia stata esercitata attività agricola **da almeno cinque anni** in base ai principi fissati dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione. Per «**terreno silente**» si intende un terreno agricolo i cui **proprietari**, in base ad apposita istruttoria svolta dal comune nel quale territorio è sito lo stesso terreno, **non siano individuabili o reperibili**. Sono delineate le procedure amministrative per richiedere i medesimi terreni. E' previsto che le

regioni e le province autonome provvedono al coordinamento delle rispettive disposizioni legislative concernenti la materia, anche al fine di individuare e definire alcuni ambiti quali, ad esempio, l'ambito soggettivo nelle quali si esplicano le procedure amministrative di accesso ai terreni abbandonati e silenti, i contenuti ed i requisiti della manifestazione di interesse per la coltivazione dei terreni abbandonati e della domanda per la coltivazione dei terreni silenti.

L'articolo 9-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, include tra le attività riconducibili all'enoturismo e ai relativi benefici fiscali quella di **ospitalità al di fuori dei centri abitati con popolazione superiore a 50 mila abitanti**, destinando a tal fine 600 mila euro per il 2026, 5,3 milioni per il 2027 e 3,3 milioni annui a decorrere dal 2028. Si interviene sull'art. 1, comma 502 della legge n. 205 del 2017 che definisce l'enoturismo come quel complesso di attività che includono la conoscenza del vino espletata nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

L'articolo 10, modificato durante l'esame in sede referente, autorizza il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ad **assumere** con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, a seguito di concorso pubblico, **50 ulteriori unità di personale**. Le **50 ulteriori unità di personale** così suddivise: 25 ricercatori e tecnologi di III livello; 10 collaboratori tecnici di VI livello; 11 collaboratori di amministrazione di VII livello.

L'articolo 11, modificato durante l'esame in sede referente, stanZIA, **per l'anno 2026, 10 milioni di euro per il rinnovo infrastrutturale** e l'ammodernamento delle **aziende agricole sperimentali e dei laboratori del CREA**, anche per lo sviluppo di sistemi integrati di intelligenza artificiale. Destina, inoltre, **per il 2026, 1,5 milioni di euro, a favore degli Istituti tecnici agrari** per investimenti volti al rinnovo degli impianti e dei macchinari destinati a finalità didattiche. Il **comma 2** prevede lo stanziamento di un contributo per l'anno 2026 a favore degli Istituti tecnici agrari nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro. Tale importo è destinato ad investimenti per interventi di rinnovo degli impianti e dei macchinari impiegati nelle aziende agricole annesse agli stessi Istituti tecnici agrari per la didattica.

L'articolo 12 assegna all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la funzione di promozione dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nella pesca, e muta, conseguentemente, la sua denominazione in **Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'innovazione e la tecnologia (AGEAIT)**. Il **comma 1**, in particolare, introduce, dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, un ulteriore comma 3-bis che **integra le competenze** dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Esso precisa che AGEA, oltre a quelle che già le sono attribuite dalla normativa vigente, svolge anche le funzioni di promozione dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nella pesca. Per l'adempimento di tale compito essa ricorre anche all'elaborazione e alla valorizzazione del patrimonio informativo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e del sistema dei controlli agroalimentari.

L'articolo 12-bis, introdotto in sede referente, reca disposizioni in materia di **innovazione tecnologica, Banca Dati Unica Zootecnica (BDUZ) e digitalizzazione del fascicolo zootecnico**. In particolare, si interviene sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 52 del 2018, inserendo due nuovi commi che definiscono le competenze della **Banca Dati Unica Zootecnica (BDUZ)** come infrastruttura nazionale per la raccolta, integrazione, interoperabilità e gestione dei dati del comparto zootecnico. E' demandato ad un **decreto** del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'elenco delle materie quali, ad esempio, **l'assetto organizzativo ed il funzionamento della BDUZ**, le modalità di operatività tra la BDUZ, la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica e gli altri sistemi informativi operanti nel settore agricolo. E' inoltre istituito il **fascicolo zootecnico elettronico** nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

L'articolo 12-ter, introdotto durante l'esame in sede referente, **modifica il termine** da cui decorre la possibilità di procedere in via sperimentale all'**irrorazione aerea di prodotti fitosanitari** con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, in deroga alla normativa vigente.

L'articolo 13 autorizza la **detenzione di alcol derivato dal processo di dealcolazione** parziale o totale **all'interno degli stabilimenti enologici** e dei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili. La soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione deve circolare all'interno di un **circuito separato, chiuso e monitorato**. In particolare, la disposizione introduce il **nuovo comma 1-bis** all'articolo 15 della legge n. 238/2016 in materia di sostanze vietate negli stabilimenti enologici. **In deroga** al divieto di detenere acquavite, alcol e altre bevande spiritose **è consentito detenere soluzioni idroalcoliche** ottenute dal processo di dealcolazione, parziale o totale, del vino **negli stabilimenti enologici** e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili.

L'**articolo 14** introduce alcune modifiche alla disciplina della denaturazione delle **fecce di vino** di cui alla legge n. 238 del 2016. L'intervento normativo è volto, così come emerge anche nella relazione illustrativa, a semplificare gli adempimenti a carico degli operatori vitivinicoli e ad eliminare disposizioni tecnicamente superate. Le modifiche normative operate da tale disposizione sull'art. 13 della sopracitata legge n. 238 sono volte a favorire una gestione più efficiente e proporzionata delle fecce, in conformità alle reali pratiche enologiche e senza indebolire i controlli.

L'**articolo 15** è stato **soppresso** nel corso dell'esame in sede referente.

L'**articolo 16**, in linea con le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2023/2464, prevede che la **stampigliatura delle uova** debba essere effettuata **nel luogo di produzione o nel primo centro di imballaggio** ove le uova sono consegnate. È prevista altresì l'esenzione dall'obbligo della stampigliatura delle uova prodotte in allevamenti con capienza fino a 50 galline ovaiole. È infine soppressa l'esenzione dalla stampigliatura prevista dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2010, relativa alle uova provenienti da Stati membri dell'Unione europea e da Stati non appartenenti all'Unione europea consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare nazionale.

L'**articolo 17, modificato in sede referente**, reca diverse modifiche alla **legge n. 238/2016**, in materia di **coltivazione della vite e produzione e commercio di vino**. In particolare si interviene sugli articoli 3 (definizioni), 8 (Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo) e 31 (Specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione) della sopracitata legge n. 238/2016.

L'**articolo 17-bis, introdotto in sede referente**, consente alle **aziende faunistico-venatorie** e le aziende **agri-turistiche venatorie** di regolamentare le modalità di **raccolta dei tartufi all'interno delle loro aree**. A tal fine sono apportate alcune modifiche agli articoli 3 e 18 della legge n. 752 del 1985: in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei **tartufi** freschi o conservati destinati al consumo.

L'**articolo 18** è stato **soppresso** nel corso dell'esame in sede referente.

L'**articolo 19, modificato nel corso dell'esame in sede referente, semplifica i procedimenti amministrativi**, avviati tramite i **Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)**, per l'adozione dei **provvedimenti non discrezionali**, attribuendo agli stessi **CAA** lo svolgimento dell'**attività istruttoria**. L'attestazione dell'esito positivo dell'attività istruttoria sostituisce il provvedimento finale fino al completamento del procedimento.

La disposizione prevede, inoltre, l'adozione di linee guida per disciplinare il nuovo procedimento amministrativo e i relativi casi di condotta dolosa o colposa dei CAA, demandando alle **regioni e alle province autonome** l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni nonché la possibilità di individuare ulteriori provvedimenti di propria competenza per i quali i CAA possono ricevere le istanze delle imprese agricole.

L'**articolo 19-bis, introdotto durante l'esame in sede referente**, inserisce nell'ambito del procedimento sanzionatorio in materia di **pratiche commerciali sleali** tra imprese della filiera agricola e alimentare un meccanismo di preventiva **diffida** per le violazioni considerate sanabili a cura dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). L'adesione alle prescrizioni previste per la rimozione delle conseguenze dannose della pratica sleale entro il termine assegnato di massimo 60 giorni consente il pagamento della sanzione ridotta a un terzo del minimo.

L'**articolo 19-ter, introdotto in sede referente**, contiene alcune disposizioni in materia di **semplificazioni in agricoltura**. In particolare il **comma 1** interviene sull'art. 1 della legge 234 del 2021 prevedendosi in materia di tutela della qualità del **sughero** che le modalità di contenimento della diffusione del *Coraebus undatus*, sono definite da apposite linee guida approvate dal Comitato Fitosanitario Nazionale, su proposta del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) oltre che dei Servizi fitosanitari regionali interessati dall'emergenza. Il **comma 2** abroga le seguenti disposizioni: a) l'articolo 2, comma 1-bis, della **legge n. 77/2011**, in tema di lavaggio e asciugatura dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma; b) l'articolo 224-ter, comma 2, del **decreto-legge n. 34/2020**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020; c) l'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2023, relativo ai sistemi di tracciabilità delle transazioni commerciali del prodotto biologico.

L'**articolo 19-quater, introdotto durante l'esame in sede referente**, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (*European Deforestation-free products Regulation - EUDR*). Sono enumerati specifici principi e criteri direttivi che devono essere seguiti nell'esercizio della delega.

L'**articolo 19-quinquies**, introdotto in sede referente, disciplina la pratica di **importazione dei prodotti della pesca**, le relative modalità di controllo, nonché gli oneri e le spese connesse. In particolare, il **comma 1** stabilisce che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste effettui controlli e verifiche dei certificati di cattura per l'importazione di prodotti della pesca. A tal fine, il **comma 2**, prevede l'assegnazione di ulteriori **20 unità di personale** della Guardia Costiera alla Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura del suddetto Ministero. Il **comma 3** prevede che il personale aggiuntivo è posto alle dirette dipendenze funzionali del **Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura** e alle dipendenze gerarchiche del **Capo Reparto pesca marittima**.

L'**articolo 19-sexies**, introdotto in sede referente, stabilisce le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle imprese agricole che hanno subito perdite in seguito agli eventi alluvionali verificatisi dal maggio 2023.

In particolare, il **comma 1** autorizza le regioni a destinare le risorse finanziarie previste dalla legge, pari a **50 milioni di euro**, al **finanziamento di misure di ristoro delle perdite** subite dalle imprese agricole, ubicate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, verificatisi dal maggio 2023. Il successivo **comma 2** concerne le **modalità di presentazione e raccolta delle domande di intervento**, nonché quelle di **concessione dei ristori**.

L'**articolo 20** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Relazioni allegare o richieste

Il provvedimento in esame è corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie "**tutela della concorrenza**", spettante alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e **agricoltura**, rientrante nella competenza legislativa esclusiva residuale delle regioni ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117.

Quanto alla tutela della concorrenza, si ricorda che, rispetto a tale materia, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente sottolineato – stante il carattere «finalistico» della stessa – la «trasversalità», "corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall'intervento", con conseguente possibilità di influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni (sentenze n. 104 del 2021; n. 93 del 2017; 38 del 2013, 299 del 2012; n. 18 del 2012; n. 150 del 2011; n. 288 del 2010; n. 431, n. 430, n. 401, n. 67 del 2007 e n. 80 del 2006, n. 345 del 2004). Infatti, la materia tutela della concorrenza non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio, ma anche una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza (sentenza n. 291 del 2012). Ad essa è inoltre sotteso "l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese" (sentenza n. 14 del 2004).

Rilevano, altresì, le materie, di competenza esclusiva statale, "**difesa e forze armate**", "**sistema tributario e contabile dello Stato**", "**ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali**", "**ordinamento civile**", "**dogane**", "**coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale**" e "**tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali**", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere d), e), g), l), q), r), s), della Costituzione, quelle di competenza concorrente Stato-regioni "**tutela della salute**", "**alimentazione**", "**ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi**" e "**governo del territorio**", di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

- l'**articolo 1, comma 3, capoverso articolo 425-ter** stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, **previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, sono definiti i criteri e le modalità di finanziamento degli

investimenti necessari a garantire un approvvigionamento sufficiente e diversificato di prodotti agricoli attraverso l'aumento della produzione agricola nazionale, a rafforzare le filiere produttive locali, anche al fine di preservare le aree interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico, a potenziare la produttività e la competitività delle imprese agricole, a individuare e sostenere le colture agricole di interesse strategico, nonché a favorire, attraverso specifici strumenti di sostegno e investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e all'acquisizione delle tecnologie necessarie, la produzione, lo svezzamento e l'allevamento di vitelli autoctoni;

- l'**articolo 3, comma 2**, prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, **previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, siano stabilite le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi per investimenti al fine di incrementare la produzione di carne bovina da allevamenti situati nel territorio nazionale, di sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli allevamenti zootecnici e della filiera di produzione della carne bovina e di valorizzare i contratti di filiera nel comparto zootecnico, in particolare per la linea vacca-vitello, agli imprenditori agricoli singoli o associati che abbiano sottoscritto un accordo o un contratto di filiera per la produzione di carne bovina, che comprenda, oltre alla fase dell'allevamento, almeno un'altra fase della filiera, nonché l'entità degli stessi contributi per ciascuno dei partecipanti alla filiera, nel rispetto della ripartizione del 70 per cento del contributo a favore della filiera orientata alla carne e del 30 per cento a favore della filiera a duplice attitudine carne-latte;
- l'**articolo 5, comma 2**, prevede che il Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo sia adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, **previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**;
- l'**articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis**, stabilisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, **previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo in favore delle aziende del settore della macellazione per il congelamento e lo stoccaggio, per un periodo minimo di quindici giorni, di suini macellati provenienti da zone di restrizione;
- l'**articolo 9-bis, comma 2**, inserito in sede referente, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del turismo, **adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, si provvede all'adeguamento delle linee guida definite, per l'attività enoturistica, con decreto ministeriale 12 marzo 2019 e, per l'attività oleoturistica, con decreto ministeriale 26 gennaio 2022;
- l'**articolo 12-bis, comma 1, lettera a), capoverso comma 2-ter**, introdotto in sede referente, prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro della salute, **previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano** siano disciplinati: a) l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento della Banca Dati Unica Zootecnica (BDUZ); b) le modalità di interoperabilità tra la BDUZ, la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica e gli ulteriori sistemi informativi operanti nel settore agricolo, veterinario e zootecnico; c) le specifiche tecniche e infrastrutturali della piattaforma; d) le eventuali modalità di raccolta dei dati produttivi e riproduttivi in allevamento, ulteriori rispetto a quelli finalizzati alla realizzazione del programma genetico di cui al comma 1 del presente articolo, nonché di conferimento, trattamento, validazione, conservazione e accesso ai medesimi dati; e) le misure di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente; f) le modalità di istituzione e gestione del fascicolo zootecnico elettronico, integrato con il fascicolo aziendale all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN); g) i criteri e le modalità di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore della raccolta e gestione dei dati zootecnici;
- l'**articolo 19, comma 1, capoverso comma 6-ter**, il quale prevede che con **accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano** siano approvate le linee guida recanti le modalità di attuazione del precedente comma 6-bis e che le regioni e le province autonome possano individuare ulteriori provvedimenti di propria competenza per i quali i Centri autorizzati di assistenza agricola possono ricevere le istanze delle imprese agricole e in relazione ai quali trova applicazione la procedura descritta al citato comma 6-bis e le linee guida di cui al primo periodo;
- l'**articolo 19-quater, comma 3**, introdotto in sede referente, il quale dispone che i decreti legislativi previsti per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, devono essere

adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ciò premesso, *si valuti l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali*, con riferimento alle seguenti disposizioni:

- l'articolo 5-bis il quale prevede che, al fine di fronteggiare l'emergenza fitosanitaria connessa alla diffusione della *Xylella fastidiosa* e di completarne il processo di eradicazione sul territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sia nominato il Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della *Xylella fastidiosa*; in particolare, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere il parere in sede di conferenza Stato-Regioni, considerata l'incidenza, oltre che su una materia di competenza legislativa esclusiva statale (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali), su una materia di competenza residuale regionale (agricoltura);
- l'articolo 11, comma 2, che prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, siano stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo per investimenti concesso a favore degli istituti tecnici agrari - al fine di potenziare la qualità dell'offerta formativa del settore agricolo - per interventi di rinnovamento degli impianti e dei macchinari impiegati nelle aziende agricole annesse ai medesimi istituti e destinati a finalità didattiche; in particolare, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-Regioni, in quanto la disposizione appare incidere, oltre che sulla materia di competenza esclusiva statale (norme generali sull'istruzione), anche su materie di competenza legislativa concorrente (istruzione) e residuale regionale (agricoltura).

Si ricorda, in proposito, che, in termini generali, ai fini del necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in caso di "intreccio" o "concorso" in un provvedimento tra competenze legislative di diversa natura, la giurisprudenza costituzionale appare, in primo luogo, orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea, in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale (sentenza n. 7 del 2016, sentenza n. 123 del 2022 e sentenza n. 6 del 2023) ovvero in presenza di un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019 e sentenza n. 114 del 2022), potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come in quello di prevalenza di una competenza esclusiva statale) alla previsione di un parere.

Cost286	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	✕ CD_agricoltura